



## UNIVERSITÀ DI PISA

---

### CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DA EROGARE PER L'ESERCIZIO 2012

---

La delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale

VISTO: l'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 16 ottobre 2008 che demanda alla contrattazione integrativa le seguenti materie in relazione al trattamento accessorio per il personale tecnico - amministrativo:

- 1) i criteri per la ripartizione delle risorse destinate a corrispondere gli incrementi retributivi collegati alle progressioni economiche orizzontali, alla corresponsione dell'indennità di responsabilità al personale di categoria B, C, D, alla corresponsione dei compensi per rischio, disagio o reperibilità, a sostenere le iniziative rivolte ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, ad incentivare specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione di risorse finalizzate dalla legge, a corrispondere l'indennità accessoria mensile;
- 2) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio con riferimento alla definizione della percentuale di risorse da destinare ad incentivazione in relazione agli obiettivi e ai programmi;
- 3) i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche orizzontali;
- 4) i criteri generali per la corresponsione dei compensi con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge;
- 5) i criteri generali per la ripartizione delle risorse per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 66 del vigente CCNL;
- 6) l'utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attività in conto terzi o da programmi comunitari;

VISTO: l'art. 75, comma 9, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 16 ottobre 2008 che demanda alla contrattazione integrativa la definizione della quota destinata a remunerare i maggiori oneri e responsabilità del personale della categoria EP che svolge

incarichi aggiuntivi, in una misura ricompresa tra il 50% e 66% dell'importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione;

VISTO: l'art. 76, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 16 ottobre 2008 che rinvia alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri generali per le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti;

VISTO: l'art. 60, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 16 ottobre 2008 che rinvia alla contrattazione integrativa la definizione dell'eventuale contributo dell'amministrazione, nell'ambito delle proprie disponibilità, per l'attivazione di iniziative a favore dei lavoratori, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici;

VISTO: il Contratto Collettivo Integrativo sui criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate ai compensi per il lavoro straordinario per l'anno 2012, stipulato il 14 marzo 2012;

VISTA: l'integrazione del Contratto Collettivo Integrativo sui criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate ai compensi per il lavoro straordinario per l'anno 2012, sottoscritta il 13 luglio 2012;

VISTO: il Contratto Collettivo Integrativo sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno delle categorie, stipulato il giorno 16 novembre 2005 come integrato il 18 giugno 2007, il 16 luglio 2009 e il 12 aprile 2012;

VISTO: l'Accordo sull'istituzione dell'indennità accessoria mensile siglato il 4 settembre 2007;

VISTO: il Contratto Collettivo Integrativo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo da erogare per l'esercizio 2011, siglato il 30 dicembre 2011;

convengono quanto segue in ordine al trattamento accessorio da corrispondere al personale tecnico – amministrativo per l'anno 2012:

➤ 1. FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO	p.	3
➤ 2. UTILIZZO DEI FONDI	p.	5
➤ 3. PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E INDIVIDUALE	P.	6
➤ 4. INDENNITA' ACCESSORIA MENSILE	P.	9
➤ 5. COMPENSI PER RISCHIO, DISAGIO E REPERIBILITA'	P.	9
➤ 6. POSIZIONI ORGANIZZATIVE	p.	11
➤ 7. SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI	P.	12
➤ 8. PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE	p.	12
➤ 9. DISPOSIZIONI FINALI	p.	12

## 1- FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Il **fondo per il lavoro straordinario**, in applicazione del Contratto Collettivo Integrativo sui criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate ai compensi per il lavoro straordinario per l'anno 2012, stipulato il 14 marzo 2012, come integrato il 13 luglio 2012, ammonta a € 761.967,00 comprensivi di oneri carico ente e al netto dell'Irap.

2. Il **fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale** relativo all'anno 2012, al netto delle risorse impiegate per la liquidazione degli aumenti dell'indennità di Ateneo, considerate le risorse aggiuntive di cui all'art. 87, comma 2 del CCNL del 16.10.2008, considerato l'art. 1 commi 189 e 191 della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) e s.m.i. e l'art. 9 comma 2-bis della Legge n. 122/2010, ammonta a € 3.588.966,00 comprensivi di oneri carico ente e al netto dell'Irap.

3. Il **fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità**, considerate le risorse aggiuntive di cui all'art. 90 del CCNL del 16.10.2008, tenuto conto dell'abbattimento del 10% (pari a € 78.290,71) previsto dalla normativa vigente e dell'art. 9 comma 2-bis della Legge n. 122/2010 ammonta a € 816.798,00 comprensivi di oneri carico ente e al netto dell'Irap.

	Importi con oneri carico ente escluso Irap
Fondo per il lavoro straordinario	761.967,00
Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale (art. 87, comma 1, del CCNL del 16.10.2008)	1.943.067,00
Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale - Integrazione dell'Amministrazione (risorse aggiuntive ex art. 87, comma 2, del CCNL 16.10.2008)	1.645.899,00
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità (art. 90 del CCNL del 16.10.2008)	816.798,00
<b>Totale stanziamento anno 2012</b>	<b>5.167.731,00</b>

(\*)Note:

- Sono inclusi i fondi destinati, ai sensi del CCNL vigente, a corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica all'interno delle categorie che, per l'anno 2012 ammontano a € 202.803,00 lordo amministrazione escluso Irap (stanziamento totale assestato). Poiché la tornata di progressione 2012, requisiti al 31/12/2011, avrà nel 2012 effetti solo giuridici, tale stanziamento costituirà un risparmio di cassa.
- Sono escluse le ulteriori integrazioni a valere su fondi propri, con risorse a carico dei propri bilanci, monitorate affinché i fondi complessivamente non eccedano il limite previsto dall'art. 1 commi 189 e 191 della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) e s.m.i. e l'art. 9 comma 2-bis della Legge n.122/2010, che saranno quantificate successivamente al 31 dicembre 2011.

- Al 31/12/2012 e con riferimento al 31/12/2011, verranno stimate le economie da stanziamenti che si riferiscono agli anni precedenti (lavoro straordinario, indennità accessoria mensile, rischio e disagio, produttività collettiva) che saranno portate in aumento delle risorse dell'anno successivo, fatta salva la specifica finalizzazione già definita e la verifica che tali economie non siano necessarie per completare altri imprevisti pagamenti di istituti contrattuali, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1 commi 189 e 191 della Legge n.266/2005 (Finanziaria 2006) e s.m.i. e dall'art. 9 comma 2-bis della Legge n. 122/2010.
- L'eventuale decurtazione del fondo ex art.9, comma2 bis, Legge 30 luglio 2010 n.122 (riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio) potrà essere determinata solo al 31/12/2012. Qualora si rendesse necessario operare una riduzione del fondo, saranno le parti a decidere quali singole voci retributive diminuire.

## 2. UTILIZZO DEI FONDI

<b>F.do Lavoro straordinario</b>			<b>761.967,00</b>
<b>Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale 2012</b>			
<b>Progressioni economiche (requisiti al 31.12.2011)</b>		<b>202.803,00</b>	
<b>Produttività 2012</b>		<b>1.019.448,00</b>	
<b>Integrazioni finanziate con fondi propri</b>		(*)	
<b>Sostegno mobilità sul territorio</b>		<b>46.646,00</b>	
<b>Indennità art. 41, comma 4 CCNL 27.1.2005</b>			
risorse CCNL 28/03/2006 art.5, comma 2 e CCNL 16/10/2008 art. 88, comma3	275.546,00		
fondo indennità accessoria	<u>1.040.222,00</u>	<b>1.315.768,00</b>	
<b>Indennità di responsabilità cat. B, C e D</b>			
fondo indennità di responsabilità art. 91, comma 3 CCNL 16/10/2008	542.401,00		
integrazione fondo per personale cat. B,C,D art. 91, commi 1-2 CCNL 16/10/2008	<u>150.000,00</u>	<b>692.401,00</b>	
<b>Compensi per disagio e rischio</b>			
fondo disagio e rischio	247.900,00		
integrazione indennità autisti	14.000,00		
integrazione per indennità di reperibilità	50.000,00	<b>311.900,00</b>	<b>3.588.966,00</b>
<b>Fondo per retribuzione di posizione e risultato personale categoria EP</b>			
retribuzione di posizione e di risultato	895.089,00		
abbattimento 10% art. 67 comma 5 D.L. 112/08 convertito con modificazioni con Legge 133/08	<u>-78.291,00</u>	<b>816.798,00</b>	<b><u>816.798,00</u></b>
<b>TOTALE STANZIAMENTO 2012</b>			<b>5.167.731,00</b>

(\*) nel rispetto dei limiti previsti dalla legge finanziaria 2006 (L. n.266/2005) e s.m.i. e dall'art. 9 comma 2-bis della Legge n. 122/2010.

### 3. PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E INDIVIDUALE

1. L'importo di € 1.019.448,00 lordo amministrazione al netto dell'IRAP ulteriormente incrementato, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge Finanziaria 2006 e s.m.i. e dall'art.9 comma 2-bis della Legge n. 122/2010, dalle quote autofinanziate dalle Strutture per i contratti a tempo determinato i cui oneri gravino su fondi di ricerca,<sup>1</sup> è destinato alla remunerazione della produttività collettiva per l'anno 2012 e sarà ripartito selettivamente nel modo seguente.<sup>2</sup>
2. La ripartizione tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio e l'Amministrazione centrale sarà effettuata dividendo l'importo disponibile per il numero delle unità di personale in servizio nell'Ateneo al 31/12/2012, tenuto conto delle unità di personale assunte e cessate in corso d'anno, ivi comprese le unità di personale a tempo determinato (indipendentemente dalla durata del contratto) e moltiplicando il risultato così ottenuto per il numero di unità di personale in servizio presso ciascuna struttura, ivi comprese tutte le unità di personale a tempo determinato, al fine di ottenere il budget di struttura.
3. Sono esclusi dal computo e dalla ripartizione il personale di categoria EP, il personale di categoria D beneficiario dell'indennità di responsabilità di cui all'art. 91, comma 3, del C.C.N.L. 16.10.2008, il personale destinatario delle disposizioni di cui agli articoli 64, 65 e 66 del CCNL 16.10.2008, il personale funzionalmente assegnato al Dipint (che sarà attivo dal 19 settembre 2012) e il personale che abbia percepito per lo stesso anno di competenza l'incentivazione di cui all'art.92 del Dlgs.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. qualora l'entità di tale incentivo abbia superato l'importo di € 1.000,00 euro lordo dipendente. E' in ogni caso garantito, al personale avente diritto al compenso incentivante di cui all'art.92 del Dlgs.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i, il diritto di optare in via alternativa per l'attribuzione dei compensi di produttività di cui al presente Contratto Collettivo Integrativo.
4. Il fondo per la produttività 2012 sarà ripartito in un'unica soluzione sulla base di criteri individuati dal Direttore amministrativo, in accordo con le rappresentanze sindacali, fino ad un ammontare del 60% delle risorse. La restante parte secondo i criteri sotto indicati.
5. L'attribuzione della produttività collettiva al personale, nell'ambito delle **Strutture didattiche, scientifiche e di servizio**, come definite dalla nuova organizzazione di Ateneo, avverrà con la metodologia prevista all'art. 1, comma 3 del Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto il 18 dicembre 2007 considerando altresì le attività svolte e i

---

<sup>1</sup> V. Accordo sul trattamento accessorio sottoscritto il 15 dicembre 2008: "Su richiesta di parte sindacale, le delegazioni concordano, per i contratti a tempo determinato qualora gli oneri degli stessi gravino su fondi di ricerca, che anche la quota parte relativa al trattamento accessorio, in particolare la produttività collettiva, dovrà essere autofinanziata dalla struttura presso la quale il dipendente presta servizio."

<sup>2</sup> Successivamente al 31/12/2012, saranno quantificate le economie da stanziamenti relativi agli anni precedenti, riferite al 31/12/2011, con conseguente possibile variazione del budget a disposizione.

risultati raggiunti, correlati agli obiettivi assegnati, nell'anno 2012, da valutare all'interno del parametro n. 5 "Qualità della prestazione professionale".<sup>3</sup>

6. I Responsabili di ciascuna struttura didattica, scientifica e di servizio concorderanno con i rappresentanti del personale nelle singole strutture, o con il personale in assenza di rappresentanti, le modalità per l'attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli parametri.
7. Saranno poi attribuiti i punteggi alle singole unità di personale con riferimento ai parametri di cui al precedente comma 5 e verrà quindi effettuata la somma dei punti attribuiti a ciascuna unità di personale.
8. Per le strutture dell'**Amministrazione centrale** l'attribuzione della produttività collettiva avverrà sulla base delle attività svolte e dei risultati raggiunti, correlati agli obiettivi assegnati, nell'anno 2012, risultanti dalle relazioni presentate al Consiglio di Amministrazione dal Direttore Amministrativo e dai Dirigenti. Le modalità per l'attribuzione dei punteggi saranno adottate di concerto con i rappresentanti del personale di ciascuna struttura, o con il personale, in assenza di rappresentanti.
9. I Responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio e i dirigenti dell'amministrazione centrale, sono tenuti, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione dello stanziamento da ripartire, a concludere la procedura di ripartizione e a trasmettere la documentazione pertinente agli Uffici competenti per la liquidazione dei compensi al personale.
10. Per tutte le strutture dell'Ateneo, nell'ambito dei parametri di valutazione, si terrà conto delle previsioni normative in materia.
11. Il **processo di valutazione** prevede la partecipazione dei valutati al procedimento ed eventuali valutazioni negative del dipendente dovranno essere supportate da specifiche contestazioni.
12. L'esito della valutazione è comunicato in forma scritta al dipendente il quale può nei successivi 15 giorni formulare le proprie osservazioni al Comitato di valutazione, di cui all'art. 81, comma 3, del CCNL 16.10.2008, presieduto dal Direttore amministrativo. Il Comitato delibera entro venti giorni.
13. Decorsi i termini di cui al comma precedente, sulla base del punteggio definitivamente attribuito a ciascuna unità di personale, si procederà a effettuare la divisione del budget assegnato alla struttura per il totale dei punti ottenendo così il compenso per la produttività per ogni punto. Si moltiplicherà poi l'importo del compenso per punto per il numero dei punti attribuiti a ogni persona ottenendo in tal modo l'importo del compenso spettante a ciascuna unità di personale.

---

<sup>3</sup> Parametri: 1. Formazione ed aggiornamento professionale, 2. Orari di lavoro finalizzati al miglior funzionamento delle strutture e all' ampliamento degli orari di apertura all' utenza esterna, 3. Attività disagiate e/o rischiose, 4. Attività di supporto a didattica e ricerca, 5. Qualità della prestazione professionale.

14. Non si può procedere ad alcun pagamento al personale afferente alla struttura fino a quando non è decorso il termine di 15 giorni di cui al comma 12 o, in caso di presentazione di osservazioni da parte del/dei dipendente/i, fino alla definitiva attribuzione del punteggio a seguito del parere espresso dal Comitato di Valutazione, entro il termine previsto al comma 12.
15. Le parti si impegnano a definire, entro la fine dell'anno 2012, per tutte le categorie di personale e per tutte le strutture dell'Ateneo, un sistema di valutazione basato sull'individuazione preventiva delle attività da svolgere, delle prestazioni attese, correlate agli obiettivi assegnati, e dei relativi criteri di valutazione e che preveda altresì verifiche periodiche volte a valutare il conseguimento degli obiettivi, l'andamento delle prestazioni e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni. Inoltre, i criteri di valutazione dovranno essere comunicati ai dipendenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
16. Per la remunerazione di **specifiche prestazioni professionali** potrà essere erogato ai dipendenti, di tutte le aree e categorie - fatto salvo, per il personale di categoria EP, quanto previsto al successivo art. 6, comma 5 - un importo ulteriore, a valere sui fondi propri, con risorse a carico dei propri bilanci, esclusivamente a seguito di conferimento di incarico interno debitamente autorizzato, secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento di Ateneo. Si intendono incarichi interni quelli conferiti dall'Università di Pisa al personale dipendente tecnico-amministrativo estranei ai compiti e ai doveri d'ufficio, nonché quelli comunque eccedenti dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo i normali doveri d'ufficio. Nella definizione del trattamento economico collegato all'incarico dovrà tenersi conto del maggior impegno quantitativo e qualitativo richiesto al personale. In ogni caso, i trattamenti economici complessivi annui, nell'anno di riferimento, non potranno superare l'importo complessivo massimo di € 3.000,00 pro capite lordo dipendente. I compensi saranno erogati contestualmente a tutto il personale interessato, nel mese di febbraio dell'anno successivo a quello nel quale si è svolta la prestazione. Nell'ipotesi in cui si ecceda complessivamente il limite previsto dall'art.1, comma 189 della Legge finanziaria 2006 e s.m.i. e dall'art. 9 comma 2-bis della Legge n. 122/2010, si procederà all'abbattimento proporzionale di ciascun compenso.
17. Per le attività rese dal personale tecnico-amministrativo, di tutte le aree e categorie, nell'ambito dei **contratti conto terzi e convenzioni in collaborazione**, le risorse finanziarie e le relative ripartizioni, si rinvia allo specifico Regolamento di Ateneo. La quota che confluisce in apposito fondo del bilancio di Ateneo destinata ai compensi al personale tecnico-amministrativo per la produttività collettiva e individuale, da quantificare al 31 dicembre, sarà ripartita contestualmente e con le medesime modalità previste ai commi da 2 a 14 del presente articolo, fatta salva la diversa natura dell'emolumento. Ai fini della ripartizione al personale di categoria D, beneficiario dell'indennità di responsabilità di cui all'art. 91, comma 3, del CCNL 16.10.2008, sarà considerata la percentuale di risultato riportata con riferimento alla valutazione 2011, risultante dal provvedimento di corresponsione del terzo dell'importo dell'indennità attribuita per lo stesso anno (art. 91, comma 4, del CCNL 16.10.2008).
18. Sono esclusi dal computo e dalla ripartizione della quota di cui al precedente comma 16, il personale di categoria EP, il personale destinatario delle disposizioni di cui agli

articoli 64, 65 e 66 del CCNL 16.10.2008 e il personale funzionalmente assegnato al Dipint (che sarà attivo dal 19 settembre 2012).

19. Le somme non spese su tutti gli istituti previsti dal presente Contratto Integrativo con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo, fatta salva la specifica finalizzazione già definita e la verifica che tali economie non siano necessarie per completare altri imprevisti pagamenti di istituti contrattuali, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1 commi 189 e 191 della Legge n.266/2005 (Finanziaria 2006) e s.m.i. e dall'art. 9 comma 2-bis della Legge n. 122/2010.

#### **4. INDENNITA' ACCESSORIA MENSILE**

1. Sono recepite le disposizioni di cui all'accordo siglato dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale il 4 settembre 2007 e all'accordo sul trattamento accessorio 2008, siglato il 15 dicembre 2008, come modificate dall'Integrazione del Contratto Collettivo Integrativo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo da erogare per l'esercizio 2009, siglato il 16 luglio 2009, sottoscritta il 6 ottobre 2010 che ha adeguato il valore individuale mensile dell'indennità a € 66,00 lordo dipendente.

#### **5. COMPENSI PER RISCHIO, DISAGIO E REPERIBILITA'**

Fermi restando i compensi per i centralinisti non vedenti previsti dalle vigenti disposizioni, per l'anno 2011 sono corrisposte le seguenti indennità:

- *indennità di rischio di cui al D.P.R. n. 146/75;*
- *indennità di reperibilità;*
- *indennità di sportello;*
- *indennità per attività prestata in giorno festivo/riposo settimanale;*
- *indennità per ore festive agli stabularisti e agli addetti alle stalle;*
- *indennità di disagio agli stabularisti;*
- *indennità di turno.*

1. L'indennità di rischio per il personale classificato nei Gruppi IV e V previsti dal D.P.R. 146/75 è pari a € 20,00 mensili lordo dipendente e per il personale classificato nei Gruppi II e III previsti dal D.P.R. 146/75 è pari a € 28,00 mensili lordo dipendente.
2. L'indennità di reperibilità è corrisposta al personale con funzione di autista addetto agli organi di Governo dell'Ateneo, nella misura di un'indennità fissa di €4,00 giornaliera lordo dipendente per un massimo di 6 giorni al mese e un'indennità di disagio di € 200,00 mensili lordo dipendente per 11 mesi.

3. L'indennità di reperibilità è corrisposta altresì per garantire la continuità dei servizi resi dal personale del Servizio Ristrutturazioni e Nuove Costruzioni, del Servizio Manutenzioni, del Servizio Reti e Fonia Serra, del Servizio Sistemi Informatici, del Servizio Prevenzione e Protezione e dei Centri di Servizi Informatici. La reperibilità si espleta, su base volontaria, durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro e soltanto per indifferibili necessità di servizio che non possano essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. Il servizio dovrà essere assicurato 12 ore dal lunedì al venerdì (19.30-7.30) e 24 ore il sabato e la domenica (0-24) e tutti i giorni festivi non coincidenti con i sabati o le domeniche, con doppio turno. Solo per i Centri di Servizi Informatici il servizio dovrà essere assicurato 12 ore nelle giornate di sabato e domenica con turno singolo (7.30-19.30); non è prevista per tali Centri la reperibilità nella fascia oraria 19.30-7.30 e tutti i giorni festivi non coincidenti con i sabati o le domeniche. L'importo previsto per garantire un turno di 12 ore di reperibilità, indistintamente per tutti i giorni della settimana feriali e festivi, è pari a € 20 lordo dipendente. Poiché ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese (per un massimo di 65 reperibilità annue, considerato il periodo di ferie), l'indennità pro-capite mensile non potrà superare l'importo di € 120 lordo dipendente, quella annuale l'importo di € 1.300,00 lordo dipendente. In caso di chiamata in servizio, cessa l'indennità di reperibilità e l'attività prestata è retribuita come lavoro straordinario (ordinario, festivo, notturno o notturno e festivo) o compensata, a richiesta, come recupero orario. L'elenco del personale addetto alla reperibilità è preventivamente trasmesso alla RSU e alle OO.SS.. L'amministrazione si impegna a monitorare il numero degli interventi effettuati nel corso dell'anno 2012 e a comunicarne l'esito alle Rappresentanze sindacali.
4. L'indennità di sportello è corrisposta solo al personale addetto allo sportello dell'Area Servizi per la Didattica, individuato dal dirigente sulla base di criteri adottati autonomamente dallo stesso e resi noti al personale della struttura, nella misura di €4,00 orari lordo dipendente, per 4 ore di " punta" al giorno per 110 giorni lavorativi, con il limite massimo di 11.000 ore incentivabili per l'intera struttura.
5. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, è chiamato a prestare attività lavorativa nel giorno di riposo settimanale previsto, deve essere corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un'indennità pari a € 11,00 orari al lordo dipendente con diritto al riposo compensativo da fruire entro la settimana successiva. Tale prestazione è subordinata alla disponibilità del dipendente, che espliciterà formalmente per iscritto la sua accettazione, salvo i casi in cui la tipologia lavorativa preveda di norma prestazioni in orario festivo. L'attività del dipendente che, per particolari esigenze di servizio, sia chiamato a prestare attività lavorativa in un giorno festivo non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto, sarà remunerata attraverso l'istituto del lavoro straordinario festivo e/o festivo e notturno.
6. Agli stabularisti e agli addetti alle stalle è corrisposta un'indennità per ore festive di €11,00 orari al lordo dipendente.
7. Agli stabularisti di categoria B è altresì attribuita un'indennità di disagio pari a € 65,00 mensili lordo dipendente per 11 mensilità.

8. L'indennità di turno, pari a € 30,00 mensili lordo dipendente, è corrisposta al personale per il quale vi sia una rotazione ciclica in prestabilite articolazioni di orario.
9. I compensi per il disagio e rischio sono corrisposti al personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione al periodo di tempo lavorato.

## **6. POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

1. La procedura relativa all'attribuzione dell'indennità di responsabilità al personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano state attribuite posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità (art. 91, commi 1 e 2, CCNL 16.10.2008) e l'indennità accessoria correlata, continua, fino all'attuazione della nuova organizzazione di Ateneo con la conseguente disattivazione delle attuali strutture, ad essere regolata dall'Accordo sottoscritto dalle delegazioni il 6 marzo 2009 e s.m.i.
2. In virtù di tale proroga, pertanto, per il periodo di cui al presente articolo, il personale in questione continuerà a percepire l'indennità di responsabilità collegata agli incarichi predetti.
3. Le indennità previste per il personale di categoria D con qualificati incarichi di responsabilità, come determinate nell'anno 2000 in applicazione del CCNL 9 agosto 2000, art.63, comma 3 (oggi art. 91, comma 3, CCNL 16.10.2008), continuano a erogarsi, fino all'attuazione della nuova organizzazione di Ateneo con la conseguente disattivazione delle attuali strutture, secondo i seguenti importi: fascia bassa € 3.000,00; fascia media € 4.000,00; fascia alta € 5.000,00. L'importo dell'indennità è corrisposto per due terzi su base mensile e per un terzo a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente.
4. Per il personale di categoria EP, fino all'attuazione della nuova organizzazione di Ateneo con la conseguente disattivazione delle attuali strutture, si continua a fare rinvio a quanto concordato negli incontri di concertazione svoltisi l'11 maggio 2007 e il 14 - 19 marzo 2008, dei quali è stato redatto e sottoscritto verbale.
5. In applicazione del CCNL 16 ottobre 2008, art. 76, comma1, la retribuzione di posizione è articolata su tre fasce, compresa la minima. L'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante è pari al 20% della retribuzione di posizione e sarà commisurato al raggiungimento degli obiettivi assegnati e ai risultati espressi da ciascun dipendente.
6. Al personale di categoria EP possono formalmente essere conferiti incarichi aggiuntivi dall'Università di Pisa o, su designazione della stessa, da terzi, nel rispetto della vigente normativa di Ateneo. I relativi compensi confluiscono sul Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria per essere destinati al trattamento economico accessorio. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità del personale che svolge incarichi aggiuntivi, è corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno richiesto. Tale quota è definita nella misura del 60% dell'importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell'amministrazione. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi, l'Amministrazione seguirà criteri che tengono conto degli

obiettivi, priorità e programmi assegnati al dipendente di categoria EP, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali, verificando che l'impegno richiesto per l'espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni attribuite con il provvedimento di incarico. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'Amministrazione darà informazione alle Rappresentanze sindacali degli incarichi conferiti nel corso dell'anno precedente.

7. Per il personale con incarico di responsabilità già riconosciuto che richieda la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l'Amministrazione valuta la compatibilità di tale regime con le responsabilità e i compiti connessi all'incarico, al fine di assicurare il buon andamento, l'efficacia e l'efficienza della gestione dei servizi. Valutata tale compatibilità, al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'indennità è corrisposta per intero.

## **7. SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI**

1. Per il sostegno alle politiche di utilizzo dei mezzi pubblici sono stanziati per l'anno 2012 € 46.646,00 che verranno utilizzati sulla base degli specifici accordi con gli Enti competenti previa comunicazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali territoriali di comparto.

## **8. PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE**

1. La disciplina delle tornate di selezioni per le progressioni economiche all'interno della categoria con requisiti dal 31/12/2010 al 31/12/2012 è stata regolata dall'Integrazione del Contratto Collettivo Integrativo sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno delle categorie (16/11/2005 e s. m. e i.) sottoscritta dalle parti il 12 aprile 2012.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

1. Gli oneri di cui al presente contratto non possono eccedere la somma complessiva in esso indicata e prevista negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale d'Ateneo.
2. Per tutte le materie di cui all'art. 4 del CCNL del 16 ottobre 2008 non ricomprese nel presente accordo, purché non in contrasto con provvedimenti normativi che hanno effetto sulle materie e loro s.m. e i, si rinvia a successivi e specifici accordi.
3. Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro, in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle norme di legge e alle disposizioni dei Contratti Nazionali di Lavoro attualmente vigenti.
4. Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2012, salvo per le parti ove è previsto diversamente.

5. Il presente Contratto Collettivo Integrativo conserva la sua efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione del successivo Contratto Collettivo Integrativo, purché non in contrasto con provvedimenti normativi intervenuti successivamente alla sua sottoscrizione.
6. Le clausole del Contratto Collettivo Integrativo che dovessero risultare in contrasto con sopraggiunte disposizioni legislative o contrattuali perderanno efficacia dalla data di entrata in vigore delle suddette. Le Parti si incontreranno per definire la nuova formulazione del Contratto Collettivo Integrativo conforme con il dettato legislativo e contrattuale.
7. Il presente contratto collettivo integrativo potrà essere modificato o integrato con gli accordi eventualmente intervenuti in sequenza temporale.
8. L'eventuale disdetta deve essere comunicata alle Parti mediante raccomandata a/r e avrà effetto decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Pisa, 3 agosto 2012

p. IL RETTORE

f.to Gino Santoro

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Riccardo Grasso

IL COORDINATORE DELLA RSU

f.to Simone Kovatz

FLC CGIL

f.to Daniela Fabbrini

CISL FEDERAZIONE UNIVERSITÀ

f.to Massimo Cagnoni

UIL PA – U. R.

f.to Silvana Agueci

FED. NAZ. CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI

p.Bruno Sereni

f.to Carlo Bianchi

USB PA

f.to Pier Luigi Scaramozzino



## UNIVERSITÀ DI PISA

### Relazione tecnico - finanziaria e illustrativa

In data 13 luglio 2012, la delegazione pubblica dell'Università di Pisa e le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL con la R.S.U. di Ateneo, hanno sottoscritto, sulla base delle intese raggiunte nei tavoli tecnici del 15 e 25 giugno 2012, l'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il trattamento accessorio del personale tecnico – amministrativo da erogare per l'esercizio 2012.

L'art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs. 165/2001 prescrive che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1.

L'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001, comma 1, dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti.

La presente relazione tecnico-finanziaria e illustrativa è redatta in assenza degli appositi schemi predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica in quanto ad oggi non ancora resi disponibili tramite i relativi siti istituzionali.

Nella **premessa** dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il trattamento accessorio del personale tecnico - amministrativo da erogare per l'esercizio 2012, sono indicati i riferimenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed i Contratti Collettivi Integrativi e gli accordi già stipulati che costituiscono i punti di riferimento dell'Ipotesi stessa. In particolare, il Contratto Collettivo Integrativo sui criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate ai compensi per il lavoro straordinario per l'anno 2012, stipulato il 14 marzo 2012 e la successiva integrazione sottoscritta il 13 luglio 2012; il Contratto Collettivo Integrativo sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno delle categorie, stipulato il giorno 16 novembre 2005 come integrato il 18 giugno 2007, il 16 luglio 2009 e il 12 aprile 2012; l'Accordo sull'istituzione dell'indennità accessoria mensile siglato il 4 settembre 2007; il Contratto Collettivo Integrativo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo da erogare per l'esercizio 2011, siglato il 30 dicembre 2011.

A seguire, l'indice degli argomenti che facilita la lettura del testo:

- 1. FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO
- 2. UTILIZZO DEI FONDI
- 3. PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E INDIVIDUALE
- 4. INDENNITA' ACCESSORIA MENSILE
- 5. COMPENSI PER RISCHIO, DISAGIO E REPERIBILITA'
- 6. POSIZIONI ORGANIZZATIVE
- 7. SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI
- 8. PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE
- 9. DISPOSIZIONI FINALI

Al **punto 1 - Finanziamento del trattamento accessorio** - sono evidenziati gli stanziamenti di competenza 2012, suddivisi nei tre macrofondi previsti dal CCNL, inclusi gli accantonamenti effettuati ai fini delle progressioni orizzontali (disciplinati da specifico CCI) e delle eventuali integrazioni a valere su fondi propri, con risorse a carico dei propri bilanci, che non possono essere preventivamente quantificate. Tali integrazioni in nessun caso potranno eccedere complessivamente il limite previsto dalla legge finanziaria 2006 (l. n. 266/05), articolo 1, comma 189 e s.m.i. e il limite di cui all'art. 9 comma 2-bis della Legge n.122/2010; a tal fine gli Uffici competenti compieranno, come già è stato fatto negli anni precedenti, un monitoraggio costante delle previsioni di integrazione comunicate dalle strutture dell'Ateneo.

Tutti gli importi, determinati nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono rilevati al lordo amministrazione al netto di Irap, salvo quando diversamente specificato. L'abbattimento, fino al 10% degli stanziamenti 2004, ex art. 67, c. 5 D.L. 112/08 convertito con modificazioni con Legge 133/08, è già stato applicato e l'eventuale decurtazione del fondo ex art. 9, comma 2 bis, Legge 30 luglio 2010 n.122 (riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio) potrà essere determinata solo al 31/12/2012. Qualora si rendesse necessario operare una riduzione del fondo, saranno le parti a decidere quali singole voci retributive diminuire.

Il finanziamento necessario per l'applicazione della presente ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo è già stato previsto - e approvato dagli Organi competenti - negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo e non comporta oneri aggiuntivi (Tit. 01, Cat. 02, Cap. 02 "Trattamento accessorio al personale tecnico - amministrativo").

L'importo da ripartire per l'anno 2012, pari a 5.167.731,00 euro (comprensivo del fondo per il lavoro straordinario che, per il 2012, è pari a 761.967,00 euro),<sup>4</sup> sarà integrato dalle economie di spesa degli anni precedenti che, a norma dell'art. 88, comma 5, del CCNL 16 ottobre 2008, sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio successivo, fatta salva la specifica

---

<sup>4</sup> V. C.C.I. 14 marzo 2012 sui criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate ai compensi per il lavoro straordinario per l'anno 2012 e la successiva integrazione sottoscritta il 13 luglio 2012 con la quale si destina al fondo per il lavoro straordinario 2012 sia la quota di 70.000,00 euro (ancora da ripartire ai sensi dell'art.2, comma 2, del C.C.I. 14 marzo 2012) sia l'importo di 90.000,00 euro già destinato all'integrazione del fondo per le progressioni economiche e la produttività collettiva e individuale ad integrazione dello stanziamento per l'indennità accessoria mensile.

finalizzazione già definita e la verifica che tali economie non siano necessarie per completare altri imprevisti pagamenti di istituti contrattuali, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1 commi 189 e 191 della Legge n.266/2005 (Finanziaria 2006) e s.m.i. e dall'art. 9 comma 2-bis della Legge n. 122/2010.

Il **punto 2 - Utilizzo dei fondi** - è sintetizzato nella Tabella di pag. 5 che evidenzia la consistenza delle singole poste che compongono i Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa di competenza 2012:

Lavoro straordinario	761.967,00
Progressioni economiche (requisiti al 31.12.2011)	202.803,00
Produttività collettiva	1.019.448,00
Indennità accessoria mensile	1.315.768,00
Compensi per disagio e rischio	311.900,00
Indennità di responsabilità per le Categorie B, C e D	692.401,00
Retribuzione di posizione e di risultato per la Categoria EP	816.798,00
Sostegno alle politiche per l'utilizzo dei mezzi pubblici	<u>46.646,00</u>
	5.167.731,00

Il **punto 3 - Produttività collettiva e individuale** - definisce le regole per l'attribuzione della produttività collettiva, il cui importo è pari a € 1.019.448,00 dal Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale 2012 ulteriormente incrementato, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge Finanziaria 2006 e s.m.i. e dall'art. 9 comma 2-bis della Legge n. 122/2010, dalle quote autofinanziate dalle Strutture per i contratti a tempo determinato i cui oneri gravano su fondi di ricerca.

Il comma 3 disciplina le esclusioni che riguardano il personale di categoria EP, il personale di categoria D beneficiario dell'indennità di responsabilità di cui all'art. 91, comma 3, del C.C.N.L. 16.10.2008, il personale destinatario delle disposizioni di cui agli articoli 64, 65 e 66 del CCNL 16.10.2008 e il personale funzionalmente assegnato al Dipint (che sarà attivo dal 19 settembre 2012). Il personale che abbia percepito per lo stesso anno di competenza l'incentivazione di cui all'art.92 del Dlgs.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., qualora l'entità di tale incentivo superi l'importo di € 1.000,00 euro lordo dipendente, avrà il diritto di optare in via alternativa per l'attribuzione dei compensi di produttività o per il compenso incentivante di cui all'art.92 del Dlgs.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

Solo per l'anno 2012, considerata la delicata fase di riorganizzazione dell'Ateneo, si propone che il fondo per la produttività 2012 sia ripartito in un'unica soluzione sulla base di criteri successivamente individuati dal Direttore amministrativo, in accordo con le rappresentanze sindacali, fino ad un ammontare del 60% delle risorse. La restante parte secondo i criteri sotto specificati (comma 4).

L'attribuzione della produttività collettiva al personale delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, come definite dalla nuova organizzazione di Ateneo (comma 5), sarà effettuata secondo cinque parametri: 1. Formazione ed aggiornamento professionale; 2. Orari di lavoro finalizzati al miglior funzionamento delle strutture e all'ampliamento degli orari di apertura

all'utenza esterna; 3. Attività disagiate e/o rischiose; 4. Attività di supporto a didattica e ricerca; 5. Qualità della prestazione professionale. Inoltre, i responsabili delle strutture dovranno considerare altresì le attività svolte e i risultati raggiunti, correlati agli obiettivi assegnati, nell'anno 2012, da valutare all'interno del parametro n. 5 "Qualità della prestazione professionale". Anche il personale dell'amministrazione centrale sarà valutato sulla base delle attività svolte e dei risultati raggiunti (comma 8).

Al comma 9 si abbrevia il termine di conclusione della procedura di ripartizione a 45 giorni (in precedenza erano previsti 60 giorni) e se ne precisano i termini. I responsabili delle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio e i dirigenti dell'amministrazione centrale sono tenuti a concludere la procedura di ripartizione e a trasmettere la documentazione pertinente agli Uffici competenti per la liquidazione dei compensi al personale "entro 45 dalla comunicazione dell'assegnazione dello stanziamento da ripartire". I commi successivi descrivono le fasi del processo di valutazione (commi 11-14).

L'Amministrazione e le Rappresentanze sindacali si impegnano, entro la fine dell'anno 2012, a mettere a punto un sistema di valutazione basato sull'individuazione preventiva delle attività da svolgere, delle prestazioni attese, correlate agli obiettivi assegnati, e dei relativi criteri di valutazione, per tutte le categorie di personale e per tutte le strutture dell'Ateneo. Tale sistema dovrà prevedere verifiche periodiche e i criteri di valutazione dovranno essere comunicati ai dipendenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento (comma 15).

Per quanto riguarda la remunerazione di eventuali specifiche prestazioni professionali (comma 16) si rinvia al Regolamento per l'autorizzazione all'esercizio di incarichi interni ed esterni retribuiti e per la disciplina delle incompatibilità del Personale Tecnico Amministrativo, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165.

Tali possibili importi ulteriori saranno finanziati con fondi propri, con risorse a carico dei propri bilanci, ed esclusivamente a seguito di conferimento di incarico interno debitamente autorizzato secondo quanto previsto dal citato Regolamento di Ateneo. Nella definizione del trattamento economico collegato all'incarico dovrà, inoltre, tenersi in considerazione il maggior impegno quantitativo e qualitativo richiesto al personale e, in ogni caso, nell'anno di riferimento, l'importo complessivo massimo non potrà superare 3.000,00 euro pro capite lordo dipendente. Complessivamente, tali incrementi dovranno essere compatibili con i limiti previsti dal comma 189 della l. n. 266/05 e s.m.i. e dall'art. 9 comma 2-bis della Legge n. 122/2010, perciò i compensi saranno erogati contestualmente a tutti gli interessati nel mese di febbraio dell'anno successivo a quello nel quale si è svolta la prestazione. Nell'ipotesi in cui si ecceda complessivamente il limite previsto, si procederà all'abbattimento proporzionale di ciascun compenso.

Infine, con riferimento all'anno 2012, è prevista altresì la ripartizione dei crediti, da parte del personale, per la quota, che confluisce in apposito fondo del bilancio di Ateneo al Tit. 7, Cat. 19, Cap. 2, derivante da attività rese dal personale tecnico-amministrativo, di tutte le aree e categorie, nell'ambito dei contratti conto terzi e convenzioni in collaborazione. Tale quota, da quantificare al 31 dicembre 2012, sarà ripartita contestualmente e con le medesime modalità previste per la distribuzione della produttività collettiva, fatta salva la diversa natura dell'emolumento (commi 17-18). Sono esclusi, dalla ripartizione di questa quota, il personale di categoria EP, il personale destinatario delle disposizioni di cui agli articoli 64, 65 e 66 del CCNL 16.10.2008 e il personale funzionalmente assegnato al Dipint.

Le somme non spese su tutti gli istituti previsti dall'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario saranno portate in

aumento delle risorse dell'anno successivo, fatta salva la specifica finalizzazione già definita e la verifica che tali economie non siano necessarie per completare altri imprevisti pagamenti di istituti contrattuali, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1 commi 189 e 191 della Legge n.266/2005 (Finanziaria 2006) e s.m.i. e dall'art. 9 comma 2-bis della Legge n. 122/2010.

**Il punto 4 - Indennità accessoria mensile** - disciplina l'indennità mensile prevista all'art. 41, comma 4, del CCNL 27.01.2005 e accoglie le disposizioni contenute nell'accordo siglato dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale il 4 settembre 2007. L'indennità accessoria mensile continua ad erogarsi nella misura individuale di Euro 66,00 lordo dipendente. Dai conteggi effettuati è stata valutata la possibilità di riassegnare al fondo per il lavoro straordinario 2012 l'importo di 90.000,00 euro precedentemente destinato all'integrazione del fondo per le progressioni economiche e la produttività collettiva e individuale ad integrazione dello stanziamento per l'indennità accessoria mensile. Si veda l'Integrazione del C.C.I. 14 marzo 2012 sui criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate ai compensi per il lavoro straordinario per l'anno 2012, sottoscritta il 13 luglio 2012 (allegato 1).

**Al punto 5 - Compensi per rischio, disagio e reperibilità** - sono regolati i compensi per i compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti e la reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedano interventi di urgenza. I compensi di cui si tratta nell'Ateneo sono i seguenti: indennità di rischio (D.P.R. n.146/75); indennità di reperibilità; indennità di sportello; indennità per attività prestata in giorno festivo/riposo settimanale; indennità per ore festive agli stabularisti e agli addetti alle stalle; indennità di disagio agli stabularisti; indennità di turno.

Non vi sono aggiornamenti riguardo al rischio e disagio, rispetto a quanto già disciplinato dal precedente Contratto Collettivo Integrativo.

**Il punto 6 - Posizioni organizzative** - riguarda il Fondo per l'indennità di responsabilità per il personale di Categoria B, C e D e la retribuzione di posizione e di risultato per il personale di Categoria EP.

In merito al primo, si ricorda che le delegazioni hanno firmato, il 6 marzo 2009, uno specifico Accordo per l'attribuzione dell'indennità di responsabilità al personale appartenente alle Categorie B, C e D cui siano state attribuite posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità (art. 91, commi 1 e 2, CCNL 16.10.2008), e per l'erogazione dell'indennità accessoria correlata, al quale si fa rinvio. Per l'anno 2012, fino all'attuazione della nuova organizzazione di Ateneo con la conseguente disattivazione delle attuali strutture, continua ad applicarsi l'accordo sopra menzionato.

Per il personale di categoria D cui siano stati attribuiti qualificati incarichi di responsabilità sono riconfermati, per il 2012, fino all'attuazione della nuova organizzazione di Ateneo con la conseguente disattivazione delle attuali strutture, i seguenti importi di fascia: bassa 3.000,00 euro - media 4.000,00 euro - alta 5.000,00 euro lordo dipendente, di cui un terzo a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente.

Anche per il personale di Categoria EP, fino all'attuazione della nuova organizzazione di Ateneo con la conseguente disattivazione delle attuali strutture, si rimanda a quanto concordato negli incontri di concertazione svoltisi l'11 maggio 2007 e il 14 - 19 marzo 2008, dei quali è stato redatto e sottoscritto verbale, salvo la specificazione dovuta in applicazione del CCNL 16.10.2008, art.76, c.1, che prevede che la retribuzione di posizione sia articolata su tre fasce, compresa la minima. La retribuzione di risultato eventualmente spettante è confermata al 20% della

retribuzione di posizione e sarà commisurata al raggiungimento degli obiettivi assegnati e ai risultati espressi da ciascun dipendente.

Il comma 6 dell'art. 6 regola gli incarichi aggiuntivi (art. 75, commi 7-11, CCNL 16.10.2008) e definisce nella misura del 60% dell'importo confluito sul fondo e disponibile, una volta detratti gli oneri a carico dell'amministrazione, la quota percentuale utile a remunerare i maggiori oneri e responsabilità, da corrispondere al personale che svolge incarichi aggiuntivi. Anche per gli incarichi di cui al presente capoverso deve essere rispettata la vigente normativa di Ateneo in materia di attribuzione di incarichi interni e autorizzazioni allo svolgimento di incarichi attribuiti da terzi e il rispetto dei limiti previsti dall'art. 1 commi 189 e 191 della Legge n.266/2005 (Finanziaria 2006) e s.m.i. e dall'art. 9 comma 2-bis della Legge n. 122/2010.

**Il punto 7 - Sostegno alle politiche per l'utilizzo dei mezzi pubblici** - per il 2012, il fondo per il sostegno alle politiche per l'utilizzo dei mezzi pubblici è definito in un importo complessivo di 46.646,00 euro, da utilizzare in conformità a specifici accordi con gli Enti competenti e previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali.

**Il punto 8 - Progressione economica all'interno delle categorie** – rimanda alle tornate di selezioni per le progressioni economiche all'interno della categoria con requisiti dal 31/12/2010 al 31/12/2012 che è stata regolata dall'Integrazione del Contratto Collettivo Integrativo sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno delle categorie (16/11/2005 e s. m. e i.) sottoscritta dalle parti il 12 aprile 2012.

Si ricorda che le progressioni orizzontali all'interno delle categorie per il triennio 2011-2013 avranno valenza esclusivamente giuridica ex art. 9, comma 21, della legge 122/2010 il quale stabilisce che *“per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”*.

Per le disposizioni pertinenti decorrenza, termini di attuazione, condizioni di efficacia nel tempo, si rimanda al **punto 9 - Disposizioni finali** - .

In particolare si segnala che il nuovo Contratto Collettivo Integrativo, che avrà decorrenza dal 1 gennaio 2012, conserverà la sua efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione del successivo Contratto Integrativo e potrà essere integrato con gli accordi eventualmente intervenuti in sequenza temporale, salvo disdetta.

Le clausole che dovessero risultare in contrasto con sopraggiunte disposizioni legislative o contrattuali perderanno efficacia dalla data di entrata in vigore delle suddette. Le Parti si incontreranno per definire la nuova formulazione del Contratto Collettivo Integrativo conforme con il dettato legislativo e contrattuale.

Tutta la documentazione richiamata nel presente testo è disponibile *on line* sul sito internet di Ateneo all'indirizzo: [www.unipi.it/ateneo/personale/sindacale/index.htm](http://www.unipi.it/ateneo/personale/sindacale/index.htm) .

Pisa, 16 luglio 2012

Il Direttore amministrativo  
f.to Riccardo Grasso



## UNIVERSITÀ DI PISA

### Contratto Collettivo Integrativo sui criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate ai compensi per il lavoro straordinario per l'anno 2012 (14/03/2012)

#### Integrazione

Il 13 luglio 2012, alle ore 10, presso il Rettorato dell'Università di Pisa, la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale si sono riunite per definire i criteri di ripartizione del restante stanziamento 2012 per il lavoro straordinario da ripartire tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio e l'amministrazione centrale, come previsto dall'art. 2, c. 2 del C.C.I. 14 marzo 2012.

Le parti concordano che la somma ancora da ripartire, pari a Euro 70.000,00 lordo amministrazione esclusa Irap, per l'anno 2012, sia destinata, in aggiunta alla quota già stanziata, alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario che saranno svolte nel secondo semestre dell'anno 2012 da ripartire tra le strutture dell'Ateneo in base al personale in servizio al 1° luglio 2012.

Le parti concordano altresì che l'importo di Euro 90.000,00 lordo amministrazione esclusa Irap, già destinato all'integrazione del fondo per l'indennità accessoria mensile (istituita ai sensi dell'art. 41, c. 4, del CCNL 27.01.2005) sia riassegnato al Fondo per il lavoro straordinario e ripartito nel modo seguente:

- Euro 30.000,00 ad incremento alla quota già destinata alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario che saranno svolte nel secondo semestre dell'anno 2012 da ripartire tra le strutture dell'Ateneo in base al personale in servizio al 1° luglio 2012;
- Euro 60.000,00 ad incremento della quota a disposizione del Direttore amministrativo di cui all'art. 2, c. 3, del CCI 14 marzo 2012.

Pisa, 13/07/2012

p. IL RETTORE

f.to Gino Santoro

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Riccardo Grasso

IL COORDINATORE DELLA RSU

f.to Simone Kovatz

FLC CGIL

f.to Daniela Fabbrini

CISL FEDERAZIONE UNIVERSITÀ

f.to Massimo Cagnoni

UIL PA - U.R.

f.to Agueci Silvana

FED. NAZ. CONFSAL SNALS UNIV / CISAPUNI

f.to Bruno Sereni

USB PA

f.to Pier Luigi Scaramozzino